

OGGETTO: adesione alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi stipulata tra Provincia Autonoma di Trento – A.P.A.C. e Trenta spa. (ora Dolomiti Energia).

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Premesso

- che i cinque comuni aderenti all'Unione, con proprie deliberazioni giuntali, stabilivano di aderire alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento – A.P.A.C. e Trenta S.p.A. avente data di attivazione il 17.07.2013;
- che la suddetta convenzione aveva durata di 24 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo esaurimento del quantitativo massimo fissato dalla convenzione medesima - che con Determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della Provincia Autonoma di Trento n. 44 dd. 07.07.2015 è stata autorizzata l'indizione di una gara, mediante procedura aperta, per l'appalto della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le strutture della provincia autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui comuni e comunità) e/o per gli altri enti e società legittimate ai sensi dell'art. 39 bis commi 3 e 3 bis della L.P. 16.06.2006 n. 3;
- che nelle more della procedura di gara ad evidenza pubblica suddetta con determinazione del Dirigente del Servizio Contratti e Centrale Acquisti della Provincia Autonoma di Trento n. 45 dd. 07.07.2015 è stata approvata la proroga della convenzione in essere sino al 30.06.2016;
- che della predetta gara è risultata aggiudicataria la Società "TRENTA S.P.A.", ora Dolomiti Energia S.p.A.;
- che in data 04.03.2016 è stata stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti e TRENTA S.p.A. la convenzione quadro contenente le norme e le condizioni per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui comuni e comunità) e/o per gli altri enti e società legittimate ai sensi dell'art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. anno 2015 -2016.

Rilevato:

- - che la Convenzione decorre dal 4 marzo 2016 e avrà scadenza dopo 12 (dodici) mesi, salvo l'esaurimento del quantitativo massimo fissato, eventualmente incrementato secondo quanto disposto dalla convenzione stessa;
- - che per durata della Convenzione s'intende il periodo entro cui le Amministrazioni Contraenti possono aderire alla Convenzione attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura;
- - che i singoli contratti di fornitura sono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti e il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, secondo le modalità e i termini indicati dalla Convenzione e nel Capitolato tecnico, nei quali saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione.
- Vista ed analizzata la Convenzione quadro contenente le norme e le condizioni per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni

della Provincia di Trento (tra cui comuni e comunità) e/o per gli altri enti e società legittimate ai sensi dell'art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. anno 2015 -2016, stipulata in data 04.03.2016 fra APAC e Trenta spa.

- Ritenuto di aderire alla "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi" stipulata tra Provincia Autonoma di Trento- APAC e Trenta spa (ora Dolomiti Energia S.p.A.) provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.

Evidenziato:

- che il contratto di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti tra l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia – contraente - ed il fornitore Trenta S.p.a (Dolomiti Energia S.p.A.) attraverso l'emissione di ordinativo di fornitura con modalità telematica accedendo al negozio elettronico della Convenzione nel sito degli acquisti on-line della Provincia Autonoma di Trento - che a fronte dell'ordinativo il fornitore è obbligato ad eseguire la fornitura richiesta nell'ambito dell'oggetto contrattuale;

visto l'art. 26 della L. 488/99 e s.m.;

visto l'art. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23;

vista l'istruttoria effettuata, nel corso della quale gli addetti all'ufficio finanziario dell'Unione hanno sottoscritto la verifica di disponibilità a bilancio dei mezzi finanziari necessari e la regolarità contabile;

vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 1 del 16.06.2014, con la quale sono state recepite le competenze trasferite dai Comuni aderenti con decorrenza 1 luglio 2014;

vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 di data 11 aprile 2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016;

visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.;

visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di aderire alla Convenzione quadro contenente le norme e le condizioni per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi, per le strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli enti strumentali della medesima, per le amministrazioni della Provincia di Trento (tra cui comuni e comunità) e/o per gli altri enti e società legittimate ai sensi dell'art. 39 bis, commi 3 e 3 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. anno 2015 - 2016 avente data di attivazione il 04.03.2016;
2. di dare atto che:
 - la Convenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo esaurimento del quantitativo massimo fissato dalla convenzione all'art. 3 eventualmente incrementato ai sensi dello stesso articolo;
 - gli ordinativi di fornitura decorrono dalla data di attivazione degli stessi e possono durare fino ad un massimo di 12 mesi e comunque scadono dopo tre mesi dalla scadenza della convenzione;
 - i corrispettivi per la fornitura sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato Tecnico nonché sulla base dei prezzi indicati nell'offerta economica;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova adeguata copertura negli opportuni interventi e codici del bilancio di previsione in corso e nel bilancio di pluriennale 2016-2018;

4. di iscrivere le spese conseguenti il presente atto per gli esercizi di riferimento fra le spese fisse direttamente liquidabili dal responsabile del servizio di merito, come previsto dall'art. 15 comma II lettera e) del Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L;
5. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il termine di 10 giorni dall'inizio della sua pubblicazione , ai sensi dell'art. 79 comma 3° del T.U.LL.RR.O.C. approvato D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R 01 febbraio 2005 , n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 , n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.